

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 316/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 6 giugno 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Francesco Cerini, Dott. Salvatore Mezzacapo, Dott. Lucio Molinari – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTA AL SIG. MANITTA EMANUELE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA CATANIA/TRAPANI DEL 26.4.2014
(Delibera della Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 180 del 29.4.2014)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA FIESOLE” PRIVO DI SPETTATORI; SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16, N. 2BIS C.G.S.;**

- **AMMENDA DI €20.000,00 EX ART. 14 N. 2 C.G.S. ED AMMENDA DI €30.000,00 EX ART. 12 N. 3 C.G.S.,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA, FIORENTINA/NAPOLI DEL 3.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 186 del 7.5.2014)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze, annulla la sanzione di €30.000,00 ex art. 12, comma 3, C.G.S. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO "CURVA NORD" PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL'ART. 16 N. 2 BIS CGS ;**

- **AMMENDA DI €40.000,00 EX ART. 12 N. 3 E 6 C.G.S, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATALANTA/MILAN DELL' 11.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 192 del 12.5.2014)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Bergamo, riduce la sanzione dell'ammenda ad €20.000,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALC. PAOLO CANNAVARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA, MILAN/SASSUOLO DEL 18.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 195 del 19.5.2014)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Paolo Cannavaro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'A.S. CITTADELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DJURIC MILAN SEGUITO GARA CITTADELLA/EMPOLI DEL 25.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 84 del 26.5.2014)

La C.G.F., sentito l'Arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Cittadella di Cittadella (Pordenone) riduce la sanzione inflitta al calciatore Djuric Milan a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Salvatore Mezzacapo, Dott. Lucio Molinari, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

7. RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TURCHI MANUEL SEGUITO CARPI/VIRTUS LANCIANO DEL 25.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 84 del 26.5.2014)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. CONCAS FABIO SEGUITO GARA CARPI/VIRTUS LANCIANO DEL 25.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 84 del 26.5.2014)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Carpi F.C. 1909 S.r.l. di Carpi (Modena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI GAUDIO ANTONIO SEGUIDO GARA CARPI/VIRTUS LANCIANO DEL 25.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 84 del 26.5.2014)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Carpi F.C. 1909 S.r.l. di Carpi (Modena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

6. RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI GIORNI 50 AL SIG. CALIUMI CLAUDIO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PER INOSSERVANZA DEI CRITERI INFRASTRUTTURALI "B" DI CUI AGLI ARTT. 18, 21, 25 DEL TITOLO II) ALLEGATO SUB A) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI;**

- **AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUIDO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 6093/652 PF13-14 SP/PP DEL 23.4.2014** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 82/CDN del 22.5.2014)

Rilevata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire la certificazione in data 30.1.2014 della Lega Nazionale Professionisti Serie B con cui si asserisce essere stata accertata la persistenza, alla data del 31.12.2013, delle carenze strutturali già rilevate dalla Commissione Criteri Infrastrutturali,
la C.G.F.

dispone l'acquisizione presso la stessa Lega Nazionale professionisti Serie B, della certificazione di cui in motivazione, nelle more sospendendo l'esecuzione della sanzione della inibizione inflitta al sig. Caliumi Claudio.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 6 giugno 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete